

## PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI BES

La definizione di un Protocollo di accoglienza per studenti con **Bisogni Educativi Speciali (BES)** nasce dall'esigenza di individuare e adottare pratiche inclusive chiare e condivise dall'intera comunità scolastica, ha come principale obiettivo quello di definire anche i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all'interno e all'esterno dell'istituzione scolastica, delinea le diverse fasi dell'accoglienza ed indica infine le attività di facilitazione e quali provvedimenti dispensativi e compensativi adottare al fine di favorire un reale percorso d'apprendimento e di inclusione.

Nello specifico tale Protocollo si propone di:

- definire pratiche inclusive condivise tra tutto il personale del nostro Istituto, per favorire l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con BES attraverso percorsi comuni, individualizzati o personalizzati, che fanno coesistere socializzazione e apprendimento, accompagnare adeguatamente gli studenti con BES nel percorso scolastico al fine di facilitarne l'ingresso a scuola, sostenendoli nella fase di adattamento al nuovo contesto e adottando forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- informare adeguatamente il personale coinvolto incrementando la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola, ed Enti territoriali.

Il protocollo vuole delineare prassi condivise di carattere:

- amministrativo\burocratico (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);
- comunicativo\relazionale (prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della nuova scuola);
- educativo\didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento delle famiglie, degli alunni e dei docenti di classe);
- sociale (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio per la costruzione del "Progetto di vita").

L'approccio all'inclusione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, viene ridefinito e completato estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei **Bisogni Educativi Speciali (BES)**, comprendente:

| TIPOLOGIA BES  | TIPOLOGIA ALUNNI   | SOSTEGNO   | TIPOLOGIA SVANTAGGIO | STRUMENTI DIDATTICI |
|--|--|--|----------------------|---------------------|
| <b>DISABILITÀ</b> <sup>1</sup> (L. 104/92)                               | Alunni diversamente abili (Ritardo cognitivo, Minoranze fisiche, psichiche e sensoriali) | Sì<br>(Assegnazione di specifiche risorse professionali docenti di sostegno, assistente per l'autonomia e la comunicazione etc.) | PERMANENTE           | PEI                 |
| <b>DSA</b> <sup>2</sup> : Disturbi Specifici Apprendimento (L. 170/2010) | Studenti con:<br>- dislessia<br>- discalculia<br>- disortografia<br>- disgrafia          | NO   | PERMANENTE           | PDP                 |
| <b>DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI</b> <sup>3</sup> (Direttiva              | Studenti con:  | NO   | PERMANENTE           | PDP                 |

|  |  |    |             |     |
|--|--|----|-------------|-----|
| Ministeriale<br>27/12/2012, C.M. n. 8<br>del 2013)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali;</li> <li>- deficit della coordinazione motoria;</li> <li>- ADHD (attenzione, iperattività);</li> <li>- Funzionamento intellettivo limite (FIL);</li> <li>- Disturbo lieve dello spettro autistico (Non presenta ritardo cognitivo e non rientra nella legge 104/92. Si tratta quindi di tutti quei casi definiti dai manuali diagnostici come autismo a medio e alto funzionamento);</li> <li>- DOP (disturbo oppositivo provocatorio).</li> </ul> |    |             |     |
| <b>SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE<sup>4</sup></b><br>(Direttiva Ministeriale del<br>27/12/2012, C.M.<br>n. 8 del 2013) | Studenti con: <ul style="list-style-type: none"> <li>- svantaggi linguistici</li> <li>- svantaggi socioeconomici</li> <li>- svantaggi culturali</li> <li>- disagio comportamentale</li> <li>- disagio relazionale</li> <li>- adottati</li> </ul>   | NO | TRANSITORIO | PDP |

<sup>1</sup> **Disabilità** (Legge n. 104 del 5.2.1992 – DPCM 185 del 2006) – In questo profilo sono considerati tutti gli studenti con certificazione clinica, vale a dire tutti coloro che presentano una disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (ritardo mentale, disturbi generalizzati dello sviluppo, altre gravi patologie della struttura e della funzione corporea).

<sup>2</sup> **Disturbi evolutivi specifici: DSA** (Legge n. 170 del 8.10.2010, Linee Guida DM 12.7.2011) – Si tratta di quei disturbi specifici di apprendimento di natura neurobiologica che studenti con intelligenza e caratteristiche psicofisiche nella norma possono mostrare in quelle abilità specifiche degli apprendimenti scolastici, quali la lettura (dislessia), la scrittura (disortografia e disgrafia) o il calcolo (discalculia).

<sup>3</sup> **Disturbi evolutivi specifici:** (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012) si tratta di disturbi specifici del linguaggio, deficit delle abilità non verbali (disturbi della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non verbale), deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (DDAI, o secondo formula inglese ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder), disturbi dello spettro autistico lieve (non compreso nelle casistiche previste dalla legge 104/92), funzionamento intellettivo limite (o borderline) che può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.

<sup>4</sup> **Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale** (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012) – Si tratta sicuramente di un'area molto ampia ed eterogenea dei BES, nella quale sono compresi tutti quegli studenti che presentano difficoltà in ambito emozionale, psicoaffettivo, comportamentale, motivazionale, oppure legate a complessi vissuti di ordine psicofisico, familiare, socioeconomico o linguistico-culturale (es. studenti Neo Arrivati in Italia)

#### I CRITERI SULLA BASE DEI QUALI SI ATTUA L'INTEGRAZIONE NELLA SCUOLA

1. Conoscenza dei bisogni educativi del soggetto con BES.
2. Analisi della certificazione/documentazione ufficiale aggiornata (Profilo Dinamico Funzionale, PDF, Diagnosi Funzionale, DF, Certificazione L. 104/92, Certificato Medico o Diagnosi Clinica, altro).
3. Formulazione annuale del Piano Educativo Individualizzato (PEI) o del Piano Didattico Personalizzato (PDP).
4. Collegialità degli interventi.
5. Attivazione di progetti d'Istituto per l'integrazione/inclusione.

6. Verifica intermedia e finale degli interventi attuati e valutazione (PEI – PDP).

**LE RISORSE PRESENTI ALL'INTERNO DEL LICEO E CHE PRENDONO PARTE A VARIO TITOLO ALLA FORMAZIONE E ALLA CRESCITA DELLO STUDENTE CON BES**

|   |  |
|---|--|
| <b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>   | Promuove attività di formazione dei docenti, nomina e coordina il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) e, attraverso il GLI, promuove la riflessione e assicura le azioni della comunità scolastica in riferimento all'inclusività, cura l'elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusività (PAI), si pone come facilitatore nei rapporti con le altre Istituzioni, favorisce l'individuazione e la diffusione delle "buone prassi" e la modalità di valutazione del grado di inclusività della scuola.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>FUNZIONE STRUMENTALE INTEGRAZIONE</b></li> <li>- <b>Referente alunni stranieri</b></li> <li>- <b>Referente alunni adottati</b></li> <li>- <b>Referente DSA</b></li> </ul> | Rappresentano il punto di riferimento interno al liceo per docenti e genitori, sono a supporto nella predisposizione del PEI e del PDP e nell'attuazione della didattica individualizzata e/o personalizzata, collaborano con il D. S. per l'assegnazione alle classi dei docenti e delle ore di sostegno (F.S. Integrazione e dipartimento sostegno), promuovono progetti e collaborano alla loro realizzazione, coordinano i gruppi di lavoro, curano la raccolta delle buone pratiche, redigono insieme al GLI il Piano per l'Inclusione, favoriscono il rapporto scuola-famiglia-ASL ed Enti territoriali. |
| <b>COORDINATORI E DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE</b>   | Prendono in carico gli studenti con BES, individuano strategie educative e didattiche, predispongono in maniera condivisa il PEI (per studenti DVA), deliberano in quali casi sia necessaria l'attivazione di un percorso personalizzato ed eventualmente redigono il PDP. Ove non sia presente certificazione o diagnosi, motivano le decisioni assunte, sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.   |
| <b>PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE</b>  | Sono operatori del Comune o di cooperative sociali, lavorano con mansioni parallele e complementari a quelle dei docenti di sostegno, il processo d'integrazione e d'inclusione degli alunni certificati L.104/92 art.3 comma 3, partecipano al CdC, offrono supporto alla realizzazione del PEI e delle attività didattiche e laboratoriali.  |
| <b>PERSONALE ATA</b>  | Offrono l'assistenza materiale di cui lo studente con BES ha bisogno.  |
| <b>GLI: gruppo di lavoro per l'Inclusione</b>   | Rileva i bisogni educativi speciali presenti nella scuola, costituisce l'interfaccia dei servizi territoriali, sociali e sanitari, promuove l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.), offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di gestione delle classi, rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola, elabora il PAI.  |
| <b>FAMIGLIA</b>   | Viene informata circa i bisogni speciali evidenziati dal proprio figlio, richiede una valutazione ai servizi sanitari territoriali, collabora alla stesura del PDP e del PEI e li sottoscrive per condivisione; ha un ruolo di corresponsabilità, condivisione e collaborazione in tutte le fasi del percorso formativo  |
| <b>ASL/ENTI ACCREDITATI</b>   | Attuano azioni per l'individuazione e la certificazione degli alunni con BES, collaborano alla stesura della Diagnosi Funzionale, del PEI, collaborano al monitoraggio e alla valutazione del processo formativo dello studente con BES.   |

|  |  |
|--|--|
| <b>CTS (Centro Territoriale di Supporto)</b> | Fornisce consulenza e formazione specifica ai docenti, agli studenti e alle famiglie sulle nuove tecnologie per l'inclusione, affianca le scuole nell'acquisto e nell'uso efficiente delle nuove tecnologie per l'inclusione scolastica. |
|--|--|

## INTERVENTI SPECIFICI PER STUDENTI CON BES

Strumento fondamentale è il percorso individualizzato e/o personalizzato redatto in un piano che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare, attraverso un'elaborazione collegiale, le strategie educativo-didattiche.

### STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI (Legge 5 febbraio 1992, n. 104)

#### A) Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Per gli alunni con disabilità certificata è prevista la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) redatto dal consiglio di classe entro il primo trimestre dell'anno scolastico. All'inizio dell'anno scolastico, dopo un periodo di osservazione, il Consiglio di classe e il docente di sostegno stabilisce il percorso didattico più idoneo alle reali capacità ed esigenze dello studente in situazione di disabilità, in accordo con la famiglia e figure socio-sanitarie che seguono il ragazzo. Con questo documento, ogni consiglio di classe è chiamato a costruire davvero una didattica inclusiva

I possibili percorsi didattici previsti per tali studenti dalla normativa sono:

1. Il PEI con **percorso didattico ordinario**, conforme alla progettazione didattica della classe, sulla base del curriculum d'istituto (nel caso di disabilità attinenti prettamente alla sfera fisica);
2. Il PEI con **percorso didattico personalizzato** in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione
3. Il PEI con **percorso didattico differenziato**

I percorsi, di cui ai punti 2 e 3, prevedono rispettivamente: prove differenziate equipollenti ai fini del conseguimento del diploma (punto 2) e prove differenziate non equipollenti (punto 3). Conseguentemente, seguendo un percorso didattico personalizzato, al termine del V anno, l'alunno con disabilità consegue il diploma di scuola secondaria di II grado; viceversa, seguendo un percorso differenziato, l'alunno non consegue il titolo di studio, bensì un attestato di credito formativo

#### 1) La **programmazione ordinaria/personalizzata** prevede:

- a. il raggiungimento degli obiettivi minimi comuni a tutta la classe.
- b. I contenuti sono gli stessi dei compagni, anche se si punterà all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze fondamentali.

Per gli studenti che la seguono è possibile prevedere:

- a. Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline.
- b. Un programma equipollente, con la riduzione parziale e/o la sostituzione dei contenuti,

ma ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).

Le prove scritte di verifica sono le stesse della classe: possono tuttavia essere predisposte prove equipollenti (art.16, legge 104 del 1992) che potranno adottare modalità diverse (es. prove di V/F o a scelta multipla, anziché domande aperte), presentare un numero inferiore di esercizi, che non vadano a discapito dei contenuti o prevedere un maggior tempo di esecuzione e sviluppare contenuti culturali differenti. Le interrogazioni saranno programmate. Potranno essere "frazionate" in più momenti o circoscritte a pochi argomenti preventivamente concordati.

#### 2) La **programmazione differenziata** prevede:

lo svolgimento di contenuti idonei e funzionali ai bisogni educativi e alle effettive potenzialità dello studente. Particolare attenzione viene rivolta allo sviluppo delle abilità sociali e strumentali di base.

Le verifiche sono relative esclusivamente alle attività svolte.

La valutazione considera il percorso educativo compiuto dall'alunno e certifica le conoscenze e le competenze acquisite. Il Consiglio di classe, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativamente allo svolgimento del citato PEI differenziato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato.

### STUDENTI CON DSA (Legge 8 ottobre 2010, n. 170) E STUDENTI CON BES (non rientranti Legge 5 febbraio 1992, n. 104)

B) **Piano Didattico Personalizzato** è lo strumento attraverso il quale la Scuola intende assicurare agli studenti con BES il percorso educativo più adeguato alle loro caratteristiche;

- Il Consiglio di Classe, valutata la documentazione presente nel fascicolo personale dell'alunno e condivisi gli esiti dell'osservazione effettuata circa il suo profilo e il percorso di apprendimento (per poter calibrare l'uso di strumenti compensativi e le misure dispensative) redige un PDP, definendo

le strategie più adatte sia a livello metodologico sia in relazione alle specificità delle singole materie. Il tutto poi condiviso con la famiglia.

- Il PDP viene sottoscritto dal *consiglio di classe*, dalla *famiglia*, dallo *studente* (qualora fosse maggiorenne), dal *Dirigente Scolastico*. Si rammenta che la sottoscrizione del PDP sottolinea la corresponsabilità educativa nel percorso dell'alunno: la firma del Dirigente Scolastico sancisce l'applicazione della normativa, la firma di tutti i docenti sottolinea la responsabilità nella scelta e nell'attuazione di strategie didattiche inclusive e di forme di valutazione adeguate infine, la firma della famiglia dichiara la corresponsabilità nella stesura e nell'applicazione del documento stesso.
- Nel caso in cui non si trovi un accordo e la famiglia decida di non firmare il documento, è opportuno chiedere la motivazione del diniego, per iscritto, protocollarla ed inserirla nel fascicolo personale dell'alunno;
- Durante l'anno scolastico è necessario mettere in atto azioni di monitoraggio del PDP per eventuali adeguamenti (VERIFICA INTERMEDIA). Esse possono essere effettuate al termine del primo trimestre o nel consiglio di classe di marzo, ma comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità (sia da parte della famiglia sia da parte della scuola);
- Il PDP deve essere verificato al termine dell'anno scolastico per un'analisi finale dei risultati ottenuti e per eventuali osservazioni da inserire in previsione del successivo anno scolastico (all'inizio di ogni anno scolastico potrà esser aggiornato ed eventualmente modificato se necessario).
- Il PDP deve essere predisposto sulla base del modello adottato dal nostro Liceo, è redatto non oltre il primo trimestre scolastico (DM 5669, par. 3.1) dai docenti del Consiglio di Classe in accordo con le famiglie e con gli studenti (in caso di studenti maggiorenni) di seguito firmato da tutte le parti coinvolte. Una copia sarà inserita nel fascicolo dello studente e un'altra consegnata alla famiglia.

Per quanto riguarda gli studenti in fase di valutazione per un possibile disturbo con documentazione clinica non ancora conforme alla norma, si raccomanda – nei tempi lunghi del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate - di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe riscontri, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Si ritiene necessario di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi/un anno) adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono (C.M. 8/2013, L. 53 del 2003). Altresì, nel caso in cui uno studente sia in attesa di visita specialistica da parte di un Ente pubblico o privato per la valutazione di un possibile disturbo, la famiglia è tenuta a segnalare tempestivamente tale situazione fornendo alla scuola copia della richiesta effettuata presso la struttura certificante per la protocollazione.

## INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ESAMI DI MATURITÀ

In presenza di candidati all'esame di Stato con certificazione di **Disturbo Specifico di Apprendimento** (DSA), la commissione d'esame dovrà tener conto di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, in relazione alle specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, di ciascun candidato.

Le commissioni d'esame dovranno quindi prestare particolare attenzione alle modalità didattiche e alle forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici Individualizzati e Personalizzati (PDP), sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente che citiamo di seguito.

- D.P.R. n. 122/2009, art.10 -Valutazione degli studenti con difficoltà specifica di apprendimento (DSA): *“Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame Conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.”*

- DM n.5669/2011 di attuazione della legge n.170/2010, recante “Nuove norme in materia disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” – nonché dalle Linee Guida allegate al citato Decreto ministeriale.

Il DM n.5669/2011 individua, quindi, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge 170/2010, in base a quanto stabilito nell'art.1, *“le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/ apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università”*

In fase di predisposizione del documento del 15 maggio il consiglio di classe dovrà, quindi, inserire il Piano Didattico Personalizzato (PDP) o altra documentazione predisposta ai sensi dell'art. 5 del DM n. 5669/2011:

*“La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate”.*

Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato.

A tali candidati potrà, pertanto, essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte.

In particolare, viene segnalata l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, di curare con attenzione la predisposizione delle prove scritte, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni indicate conseguono il diploma conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore.

I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che hanno seguito, invece, un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della lingua straniera, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di

un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998.

Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, come chiarisce l'art.23 comma 3 dell'OM n.257/2017, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.

La commissione, quindi, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nella normativa.

I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

Per i candidati all'esame di Stato privi di certificazione, ma individuati dal consiglio di classe come alunni con **Bisogni Educativi Speciali (BES)**, per i quali è stato predisposto un PDP, la commissione d'esame dovrà tener conto delle indicazioni fornite dal consiglio di classe per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.

La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, dovrà, quindi, tenere in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), in base alla normativa vigente che citiamo di seguito.

- Direttiva 27.12.2012: “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione”

- Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013

- Nota n.1551 del 27 giugno 2013

- Nota n.2563 del 22 novembre 2013

Il consiglio di classe, quindi, a tutela del candidato con Bisogni Educativi Speciali, deve trasmettere alla commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato.

In ogni caso, per tali alunni, *non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame*. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni indicate, conseguono il diploma conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore.

## **MATURITÀ PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI**

Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza comunque con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI).

La prova d'esame, nel caso in cui avrà valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Bisogna specificare che nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente

Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d'esame per gli studenti con disabilità, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico.

Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.

Le sottocommissioni adattano, laddove sia necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova orale.

Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe, una prova d'esame non equipollente, sarà rilasciato un attestato di credito formativo ai sensi dell'articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017.

#### **I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E LE LINEE GUIDA MINISTERIALI CONCERNENTI I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E LA PERSONALIZZAZIONE DELL'APPRENDIMENTO, SONO:**

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59".
- Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale".
- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, MIUR, 2006.
- DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
- Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, MIUR, 2009.
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di Disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico".
- Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, Decreto attuativo della Legge n.170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.
- Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".
- Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative".
- Nota MIUR n. 2563 del 22.11.2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali ▪ a.s. 2013-2014 – Chiarimenti".
- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, MIUR, 2014.
- Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, MIUR, 2014.
- Decreto del 26 novembre 2018 n. 769 ("Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte" e "Griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi" per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione);
- Circolare del 4 ottobre 2018 n. 3050 (Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 – prime indicazioni operative);
- Decreto-legge 25 luglio 2018 n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 art. 6 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative);
- Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado 2018 (Pubblicata l'annuale Ordinanza Ministeriale con istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado a.s. 2017/18);
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
- Legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).